



FRANCESCO DE SANTIS DI NICOLA

Diffusione dell'Intelligenza artificiale (in specie generativa) e trasfigurazione dello *ius dicere*

Dopo aver illustrato le ragioni che favoriscono la diffusione dell'IA anche nell'amministrazione della giustizia ed i possibili usi a supporto, se non in sostituzione, del giudice, il contributo si focalizza sul raffronto tra l'attività di *ius dicere* svolta dal giudice e il *modus operandi* dei sistemi di intelligenza artificiale generativa (SIAG). Da questo raffronto emergeranno dubbi di legittimità costituzionale che, insieme ad altre considerazioni, consigliano di bandire l'uso dei SIAG rispetto all'attività di *ius dicere* e, comunque, di minimizzare l'uso di tali sistemi di IA in seno all'amministrazione della giustizia.

After having presented both the reasons that favor the diffusion of AI in the administration of justice and the possible uses of AI in the view of supporting, if not replacing, the judge, the article focuses on the comparison between the *ius dicere* activity carried out by the judge and the *modus operandi* of generative artificial intelligence systems (SIAG). Taking into account the constitutional guarantees, namely the right of access to a court and the right to a fair trial, together with other considerations, it is recommended to ban the use of SIAG with respect to the activity of *ius dicere* and, in any case, to minimize the use of such AI systems within the administration of justice.

Sommario: 1. Cenni introduttivi – 2. Ragioni della diffusione dell'IA nell'amministrazione della giustizia – 3. Possibili usi dell'IA nell'amministrazione della giustizia: da supporto a sostituzione del giudice – 4. Una premessa necessaria: lineamenti essenziali dei sistemi di intelligenza artificiale, in specie generativa (SIAG) – 5. Giudice e SIAG: confronto tra i rispettivi *modus operandi* – 6. Dubbi di compatibilità della decisione dei SIAG con il modello costituzionale dello *ius dicere* – 7. *Automation bias*, limiti del controllo umano ed altri profili dubbi: per il divieto o la minimizzazione dell'uso dei SIAG nell'amministrazione della giustizia.

1. Cenni introduttivi

«L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia è inevitabile, dobbiamo conoscerla, utilizzarla e governarla per non subirla»¹: così si intitola un'interessante riflessione, ricca di spunti operativi, sul tema dei rapporti tra cosiddetta Intelligenza artificiale² (d'ora innanzi: IA) e amministrazione della giustizia. Si tratta, in questa prospettiva, di un fenomeno dall'irrefrenabile espansione anche nell'ambito di una delle funzioni o, forse meglio, di uno dei servizi essenziali dello Stato, la cui fruibilità da parte dei soggetti dell'ordinamento costituisce

¹ C. CASTELLI, *L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia è inevitabile, dobbiamo conoscerla, utilizzarla e governarla per non subirla*, in *Giustizia insieme* (19 dicembre 2024).

² Per alcuni cenni sul problema della definizione dell'IA vedi *infra*, par. 4.

essa stessa un diritto, scolpito nella Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e in altre fonti internazionali (*in primis*: la CEDU): il diritto di accesso al giudice e al giusto processo.

In questo contributo, dopo aver illustrato le ragioni che favoriscono la diffusione dell'IA anche nell'amministrazione della giustizia (§ 2) ed i possibili usi a supporto, se non in luogo, del giudice (§ 3), saranno delineate le principali caratteristiche dei sistemi di IA, con particolare riguardo a quelli che potrebbero, in teoria, prestarsi a sostituire il giudice, ovvero i cosiddetti SIAG (§ 4), per poter, così, effettuare un raffronto tra l'attività di *ius dicere* svolta dal giudice e il *modus operandi* dei SIAG (§ 5). Da questo raffronto emergeranno diversi dubbi di legittimità costituzionale (§ 6) che, insieme ad altre considerazioni, consigliano di bandire l'uso dei SIAG rispetto all'attività di *ius dicere* e, comunque, di minimizzarlo nell'ambito dell'amministrazione della giustizia (§ 7).

2. Ragioni della diffusione dell'IA nell'amministrazione della giustizia

Diversi, seppur collegati, sono i fattori che cospirano nel senso dell'espansione dell'IA anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

In primo luogo, l'IA si presenta oggi come una delle punte più avanzate della cosiddetta rivoluzione digitale, che è un «fatto sociale totale», atto cioè a stravolgere tutti i settori dell'esistenza collettiva. Essa, pertanto, pare destinata ad impattare (e già impatta) sullo Stato, le sue istituzioni, le sue funzioni³.

Esula dalle competenze di chi scrive chiedersi se questa rivoluzione sia effettivamente il portato di una ideologia iperliberista, declinata in termini anarco-libertari⁴, o, ancora, se essa conduca fatalmente (o, addirittura, abbia già condotto) la storia dell'uomo all'era dell'ipnocrazia⁵. Basti qui rilevare – e siamo al secondo fattore – che nell'ottica aziendal-produttivistica attraverso la quale sempre più spesso si guarda all'amministrazione della giustizia⁶, l'IA può essere facilmente venduta come un potente *pharmakon* da somministrarsi a un sistema gravato da eccessivo carico di lavoro, «a fronte di risorse umane disponibili forse non compatibili con i profili di spesa che una moderna organizzazione sociale può concedersi»⁷.

«Venduta», si diceva poc'anzi. Venendo al terzo fattore, va, infatti, ricordato come «sia stato proprio il mercato a porre all'attenzione dell'operatore prima, del decisore pubblico poi l'utilità

³ Vedi, per tutti, A. GARAPON – J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, traduzione e presentazione di M. R. Ferrarese, Bologna, 2021, p. 79 ss.

⁴ C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, Torino, 2023, pp. 13 ss.

⁵ J. XUN, *Ipnocrazia. Trump, Musk e la nuova architettura della realtà*, traduzione di A. Colamedici, Roma, 2025, pp. 24 e 27.

⁶ Vedi, da ultimo, le amare considerazioni di P. NAPPI, *Il diritto di agire in giudizio nell'Italia competitiva*, in AA. VV., *Diritti fondamentali e conflitto sociale. Dialogo tra le discipline*, a cura di A. Somma, Roma, 2024, pp. 313 ss.

⁷ In questi termini, ma apparentemente senza accenti critici, vedi A. CARCATERRA, *Machinae autonome e decisione robotica*, in AA. VV., *Decisione robotica*, a cura di A. Carleo, Bologna, 2019, p. 59.

[...] di sistemi ad alta automazione nel settore giuridico-legale»⁸. Anche nel processo e nella giustizia civile si deve registrare quel «movimento di lungo periodo che ha visto “la grande trasformazione” dell’assoggettamento dell’intera società e dei suoi sottosistemi al primato del sistema economico ispirato dalle logiche del mercato e del profitto»⁹; la diffusione dell’IA ne costituirebbe, allora, solo un’altra tappa¹⁰. Del resto, la promozione dell’*open data* delle decisioni giudiziarie in Francia è stata apertamente giustificata con l’intento di «consentire lo sviluppo del mercato delle *legaltech*», cioè le aziende che vendono strumenti digitali per il settore legale¹¹. Altrettanto chiaramente, il primo “Considerando” del Regolamento UE n. 1689/2024 (c.d. *AI Act*)¹² pone come obiettivo di tale strumento normativo quello di garantire «la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull’IA» (certo: di un IA «antropocentrica e affidabile», in armonia con lo Stato di diritto, la democrazia e la tutela dei diritti sanciti dalla Carta di Nizza), «impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all’uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione» del regolamento stesso.

In quarto luogo, si registra da tempo una netta tendenza verso la de-ritualizzazione della giustizia: facciamo a meno sempre di più di una sede in cui – con una presenza più o meno palpabile della collettività e nell’ambito di un dato quadro simbolico – si realizza l’incontro ed il mutuo riconoscimento dei soggetti in conflitto, prima di una sua composizione volta a riaffermare nel caso concreto la regola che la stessa collettività si è data¹³. In tale direzione è

⁸ Così S. Izzo, *Lineamenti di uno studio sui livelli di interazione tra tecnologie pensanti e giustizia civile*, in *Studi economico giuridici dell’Università degli studi di Cagliari. Annali* 2020, II, p. 150, nota 10, la quale richiama, a fondamento di tale affermazione la *Carta etica europea per l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nei relativi ambienti*, adottata nel dicembre 2018 dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (disponibile, nella traduzione italiana a cura del Ministero della Giustizia, al seguente link: <https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348>). Nello studio allegato alla Carta, segnatamente p. 14, si legge: «coloro che prendono decisioni pubbliche stanno iniziando a ricevere sempre più frequentemente richieste da un settore privato che desidera vedere tali strumenti – che sono talvolta versioni “beta”, vale a dire che si evolveranno nel tempo – integrati nelle politiche pubbliche».

⁹ Così R. CAPONI, *Processo civile e conflitto sociale*, in *Diritti fondamentali e conflitto sociale*, op. cit., p. 119.

¹⁰ Per M. FERRARI, *Predizione algoritmica, intelligenza artificiale generativa e rischi di cristallizzazione dell’ermeneutica giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2023, V, c. 118, la sensazione è che, con la rivoluzione digitale e l’immersione dell’uomo nella dimensione algoritmica, si sia aperta una nuova frontiera, «una sorta di selvaggio west, di facile e veloce colonizzazione per i portatori di interessi puramente mercantili, ma con un elevato rischio di un detrimento per le ragioni del diritto».

¹¹ P. DEUMIER, *L’effetto dell’open data sulla giurisprudenza dei giudici di merito*, in AA. VV., *En faveur d’un procès civil artificiellement intelligent. Une approche comparative*, a cura di V. Capasso, Napoli, 2024, pp. 63-64 nonché, 80 (da cui è tratta la citazione nel testo).

¹² Su cui vedi, per prime informazioni, A. STIANO, *Il c.d. risk-based approach nell’AI Act dell’Unione europea e nella convenzione-quadro del Consiglio d’Europa: luci e ombre*, in *Riv. dir. int.*, 2024, pp. 1130 ss.

¹³ Sul progressivo abbandono della dimensione simbolico-rituale del processo civile (la quale, ancora di recente, è mirabilmente evocata e descritta nelle pagine di B. CAVALLONE, *La borsa di Miss Flite. Storie e immagini del processo*, Milano, 2016) vedi A. GARAPON – J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale*, op. cit., pp. 137 ss., 144 ss.; C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, op. cit., pp. 4 ss., 18 ss., 24 ss.; A. TEDOLDI, *A proposito di un libro di Giovanni Verde («Sul potere giudiziale e sull’inganno dei concetti»)*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, pp. 971 s.

emblematico, nel nostro ordinamento, il carattere ormai meramente opzionale dello svolgimento dell'udienza nei giudizi di merito¹⁴, sostituita dalla videoconferenza o, peggio ancora, dallo scambio di ulteriori scritti, nell'ossimorica "udienza cartolare", essendosi così trasformata in comune *modus procedendi* (ad opera della c.d. riforma Cartabia)¹⁵ quella deroga transeunte che era, forse, giustificabile a fronte della pandemia COVID 19¹⁶. Ebbene, se si riducono i simboli della Giustizia, è naturale che l'accettazione sociale della decisione (direi: la sua legittimazione) non derivi più tanto dal rituale, dal rispetto delle forme che hanno condotto alla sua adozione, oltre che ovviamente dalla motivazione che la sorregge (anche questa, sia detto *per incidens*, progressivamente ridotta per volontà del legislatore e sempre meno controllabile da parte della Suprema Corte di cassazione, che pure ha spinto in tale direzione sia nei lavori che hanno condotto alla modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c. sia nell'interpretazione del nuovo ordito normativo)¹⁷.

Peraltro, alla crisi della funzione legittimante del rituale processuale si accompagna, sempre nel nostro ordinamento, una crisi di legittimazione dell'istituzione titolare del potere (e incaricata del servizio) dello *iudicare*. Poco importa, ai nostri fini, se si tratti di una crisi derivante da fattori endogeni o esogeni, se essa sia il risultato delle opposte propagande politiche e, soprattutto, della confusione tra i diversi problemi della giustizia penale (in cui

¹⁴ Discorso almeno parzialmente diverso riguarda il procedimento in Cassazione, dove la pubblica udienza viene celebrata, essenzialmente, per i ricorsi "a valenza nomofilattica" (perché «la questione di diritto è di particolare importanza» ex art. 375 c.p.c. ovvero in caso di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.) mentre la generalità dei ricorsi sono decisi a seguito di adunanza, non partecipata, in camera di consiglio (sulle ragioni ed il significato di questa divaricazione procedimentale, risalente già alla legge n. 197/2016, cfr., tra gli altri, gli ampi studi di A. BRIGUGLIO, *Le nuove regole sul giudizio civile di cassazione: per i casi normali e per i casi a valenza nomofilattica. La scelta "fior da fiore" di una Suprema Corte ristretta nei limiti dell'art. 111 Cost.*, in *Giust. civ.*, 2017, spec. pp. 303-317; A. Panzarola, *La Cassazione civile dopo la l. 25 ottobre n. 197 e i c.d. protocolli*, in *Nuove leggi civ. commentate*, 2017, spec. pp. 282-287, 364-368).

¹⁵ Vedi, in particolare, i nuovi artt. 127-bis e 127-ter c.p.c. Il d. lg. n. 164/2024 ha: per un verso, precisato che l'udienza non può essere sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter, quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice; per altro verso, ha esteso la possibilità di sostituire con note scritte financo l'udienza di discussione della causa (unica udienza davvero pubblica nei giudizi di merito).

¹⁶ Sul punto, con accenti variamente critici, cfr. S. RUSCIANO, *Modalità alternative di svolgimento dell'udienza: l'udienza da remoto e l'udienza fantasma*, in AA. VV., *La riforma del processo civile. L. 26 novembre 2021 n. 206 e d. leg. 10 ottobre 2022 n. 149*, a cura di D. Dalfino, Milano, pp. 73 ss.; C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, op. cit., pp. 26-46, ove altri riferimenti. Per J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, traduzione e prefazione di P. Comoglio, Torino, 2019, pp. 22 s., invece, la sistematica celebrazione dell'udienza è un mero «ossequio alla tradizione».

¹⁷ Sul punto, basti in questa sede il rinvio a G. VERDE – F. AULETTA, *La nuova responsabilità del giudice e l'attuale sistema delle impugnazioni*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 898 ss.; A. PANZAROLA, *La Cassazione civile dopo la l. 25 ottobre n. 197 e i c.d. protocolli*, op. cit., pp. 334-343, ove ampi riferimenti alla dottrina precedente; F. CARPI, *La motivazione della sentenza civile è una garanzia effettiva?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, pp. 763 ss., anche per l'illustrazione delle diverse posizioni, circa l'effettiva portata del fenomeno della crisi della motivazione (che è al centro dell'indagine di C. RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016), di M. TARUFFO, *Brevi note sulla motivazione della sentenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, pp. 621 ss. e V. COLESANTI, *Note in tema di crisi e «rinascenza» della motivazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, pp. 1399 ss. (l'ultimo autore citato è tornato, più di recente, sul tema in *Ultimi pensieri (di un «passante qualsiasi») in tema di motivazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, pp. 475 ss.).

campeggia il problema del ruolo e dello statuto del pubblico ministero) e della giustizia civile: quel che conta in questa sede è rilevare come si sia diffusa, anche in parte della dottrina giuridica che non si occupa di diritto e giustizia penale, l'idea che i giudici esondino rispetto ai poteri attribuitigli dalla Costituzione¹⁸.

Ed allora, in quinto luogo, se l'accettazione sociale della decisione deriva sempre meno dal rituale del processo che precede o dalla fiducia nell'istituzione che la rende, ecco soccorrere un nuovo titolo di legittimazione: l'apparente riconducibilità della decisione ad una razionalità matematica (che poi, come vedremo, si riduce, nella migliore delle ipotesi, ad una logica statistico-computazionale). L'IA, sotto questo angolo visuale, potrebbe salvare il giudizio dalla fallibilità, dal soggettivismo, dall'arbitrio del giudice-uomo, rendendo prevedibile la decisione¹⁹ e, dunque, consentendo la realizzazione delle aspettative razionali dell'*homo oeconomicus* (per chi mette l'accento sulla funzionalizzazione, evidenziata da Max Weber, dei moderni ordinamenti giuridici alle esigenze dell'economia capitalistica)²⁰ o, più in generale, la certezza del diritto a beneficio del cittadino²¹. È, questa, una linea di pensiero che, se può sembrare coraggiosamente protesa verso il futuro, non nasconde una crepuscolare nostalgia per il «dolente scolorarsi del vecchio mondo» e per taluni suoi tratti che, a ben vedere,

¹⁸ Questa convinzione emerge chiaramente, o comunque traspare in filigrana, in molte delle riflessioni dedicate ai temi qui discussi (cfr., ad es., N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in AA. VV., *Calcolabilità giuridica*, a cura di A. Carleo, Bologna, 2017, pp. 23-25; A. DI PORTO, *Calcolo giuridico secondo la legge nell'età della giurisdizione. Il ritorno al testo normativo*, *ibidem*, pp. 119-125; M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in AA. VV., *Decisione robotica*, a cura di A. Carleo, Bologna, 2019, pp. 63 ss.) nonché nel dibattito sul significato della soggezione del giudice alla legge *ex art.* 101, co. 2., Cost. A tale ultimo proposito, basti qui il rinvio agli scritti di G. VERDE raccolti in *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, Napoli, 2012 (spec. pp. 22, 95-97, 132, 169-170, 177 ss.), in *Giustizia, politica, democrazia*, Soveria Mannelli, 2021 (spec. pp. 15-20, 43-49, 61-77) ed in *Sul potere giudiziale e sull'inganno dei concetti. Soliloqui del crepuscolo 2021-2023*, Torino, 2023 (spec. pp. 37-54, pp. 61-68); questi scritti hanno suscitato un vivace dibattito, nel quale sembrano particolarmente rilevanti, ai fini delle presenti riflessioni, B. SASSANI, *A proposito di un libro di Giovanni Verde («Sul potere giudiziale e sull'inganno dei concetti»)*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, pp. 950 ss. e M. VIETTI, *A proposito di un libro di Giovanni Verde («Sul potere giudiziale e sull'inganno dei concetti»)*, *ivi*, pp. 956 ss.; vedi, inoltre, *si vis*, F. DE SANTIS DI NICOLA, «Sovrano impero delle leggi», *soggezione alla legge e ruolo del giudice*, in AA. VV., *Cittadino di tutti i luoghi, contemporaneo di tutte le età: l'universalità del pensiero di Gaetano Filangieri*, a cura di A. Arena, Napoli, 2024, pp. 183 ss., anche per il richiamo a posizioni di segno diverso rispetto a quelle indicate nel testo.

¹⁹ Nelle riflessioni di giuristi d'oltralpe raccolte nel medesimo volume (AA. VV., *En faveur d'un procès civil artificiellement intelligent. Une approche comparative*, *op. cit.*), si rileva l'intolleranza delle società contemporanee nei confronti dell'incertezza (così S. MERABET, *Giustizia e intelligenza artificiale: un tentativo di nomenclatura dei sistemi di intelligenza artificiale giudiziaria (SIAG)*, p. 24) unitamente al fatto che la discrezionalità del giudice di merito venga da molti ritenuta una «anomalia indesiderabile» (P. DEUMIER, *L'effetto dell'open data sulla giurisprudenza dei giudici di merito*, *op. cit.*, p. 72).

²⁰ N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in AA. VV., *Calcolabilità giuridica*, *op. cit.*, pp. 19 ss.; *Id.*, *Il tessitore di Goethe (per la decisione robotica)*, in AA. VV., *Decisione robotica*, *op. cit.*, pp. 17 ss.; analogamente P. ROSSI, *Razionalismo occidentale e calcolabilità giuridica*, in AA. VV., *Calcolabilità giuridica*, *op. cit.*, pp. 29 ss.

²¹ M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, *op. cit.*, pp. 73 ss., il quale sottolinea come l'aspirazione alla certezza e alla calcolabilità - espressa da Leibniz nella formula secondo cui «tutte le questioni di diritto puro s[on]o definibili con certezza geometrica» - non si lega solo alle sorti del capitalismo (delle quali gli illuministi si preoccupavano), ma costituisce un lascito della modernità tutta intera; sul valore della calcolabilità giuridica ai fini della certezza del diritto vedi, altresì, F. PATRONI GRIFFI, *Tecniche di decisione e prevedibilità nella sentenza amministrativa*, in AA. VV., *Calcolabilità giuridica*, *op. cit.*, spec. p. 183

costituivano l'*humus* ideale per la realizzazione della rimpianta «calcolabilità giuridica»²². Essa implica, come già si può intuire, una serie di assunti, quando non vere e proprie rimozioni, tutt'altro che pacifici (o pacifiche) già nella prospettiva del giurista: la perfetta sovrapposibilità tra diritto e legge, così obliterandosi la positivizzazione dei diritti fondamentali a livello sovraordinato che si è verificata nelle Costituzioni e nelle convenzioni internazionali del secondo dopoguerra²³; la natura squisitamente logico-deduttiva del giudizio²⁴; l'apprezzamento per l'art. 65 ord. giud. quale norma attributiva alla Suprema Corte della funzione obiettiva di assicurare l'uniforme interpretazione del diritto²⁵.

Si tratta di corollari (e rimozioni) su cui non tutti gli autori pur riconducibili a questa tendenza culturale concordano²⁶. Sin d'ora mette conto rilevare le corrispondenze tra il ritorno del positivismo e del formalismo giuridico, da una parte, e l'interesse per l'IA anche in funzione sostitutiva del giudice-uomo, dall'altra²⁷. Ed è altrettanto interessante scoprire che le origini più remote dell'IA siano state individuate nel «processo di internalizzazione del pensiero matematico» – risalente alle opere di Hilbert, Gödel e Turing – del quale la prima tappa è stata il rinnovamento del metodo assiomatico euclideo tramite, per l'appunto, la separazione tra forma e contenuto²⁸.

Infine, l'espansione dell'IA al settore dell'amministrazione della giustizia non è affatto ostacolata, ed anzi pare (cautamente) promossa dal già citato Regolamento UE n. 1689/2024. Sulla base di un *risk based approach*, questo articolato strumento normativo crea una serie crescente di obblighi per *provider* ed utenti dei sistemi di Intelligenza artificiale, in base alla tipologia di sistema ed all'ambiente di utilizzo. In questo quadro, sono considerati «ad alto

²² Si consideri, ad esempio, l'affermazione (N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, op. cit., p. 27) secondo cui la disgiunzione tra la (asserita) razionalità calcolatrice del capitalismo e l'irrazionalità giuridica sia dovuta, tra l'altro, al fatto che contro il capitalismo «si levino forze e volontà più potenti (le masse di consumatori, gli antri oscuri della povertà, e così seguitando), impazienti di evadere dalla weberiana "gabbia di ferro", ossia dal rigore della razionalità organizzativa». Che il legalismo codicistico e il formalismo giuridico abbiano costituito la naturale espressione dello Stato borghese monoclasse è ormai un dato acquisito (vedi, tra gli altri, P. ROSSI, *Razionalismo occidentale e calcolabilità giuridica*, op. cit., pp. 34-35; L. MENGONI, *Diritto e tecnica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 1 ss.; P. GROSSI, *Il giudice civile. Un interprete?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, pp. 1135 ss.).

²³ N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, op. cit., p. 17, nota 1: «Nel nostro discorso, il diritto s'identifica con la legge, con la scelta espressa dagli organi rappresentativi della sovranità popolare. Questo è l'ordinamento italiano: la sovranità popolare si dichiara nella legge; la legge è fonte del diritto».

²⁴ Sul punto si tornerà *infra*, par. 5.

²⁵ N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, op. cit., p. 22-23.

²⁶ Vedi, ad esempio, G. VERDE, *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, op. cit., pp. 22-27, per il quale l'art. 65 ord. giud. è coerente con un regime autoritario, la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. impedisce di configurare una nomofilachia pura totalmente svincolata dalla giustizia del caso concreto e tale nomofilachia pura mal si adatta all'assetto della magistratura nello Stato democratico delineato dalla Costituzione. Sulle idee di M. Luciani vedi *infra*, parr. 5 e 6.

²⁷ Evidenziano questa correlazione, ad es., M. R. FERRARESE, *Presentazione all'edizione italiana*, in A. GARAPON – J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale*, op. cit., pp. 16-19, nonché C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, op. cit., pp. 223 ss.

²⁸ A. GARAPON – J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale*, op. cit., pp. 63 ss.

rischio» i «sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti» (allegato III, Punto 8, lett. a). La classificazione del sistema (nell'ambiente ora delineato) come ad alto rischio comporta che, prima dell'immissione sul mercato UE, il sistema stesso dovrà essere sottoposto a una valutazione di conformità (ma sarebbe, forse, più corretto dire: ad una sorta di autocertificazione da parte del produttore), dovendosi garantire che la tecnologia impiegata rispetti i requisiti obbligatori per una IA affidabile delineati nella Sezione II del Regolamento, come la qualità dei dati, la tracciabilità, la trasparenza e l'accuratezza. Né va trascurata la previsione secondo cui tali sistemi «sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso», al fine di «prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali» che si possano verificare malgrado il rispetto degli altri requisiti di qualità (art. 14 Regolamento UE n. 1689/2024).

Tuttavia, l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nelle «attività di ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti» (attività che sono al cuore dello *ius dicere*) non presenta, per il Regolamento UE n. 1689/2024, un rischio inaccettabile, il che comporterebbe un secco divieto di tale uso (come previsto, ad esempio, per l'attività di identificazione biometrica in tempo reale negli spazi pubblici: art. 2). Soprattutto, ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento, non ricadono nella disciplina dei sistemi ad alto rischio gli impieghi, per così dire, ausiliari o preparatori, anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia²⁹.

3. Possibili usi dell'IA nell'amministrazione della giustizia: da supporto a sostituzione del giudice

Non sorprende, allora, che nella dottrina giuridica (per limitarsi a quella accessibile in lingua italiana) si vada normalizzando l'idea dell'uso dell'IA in seno all'amministrazione della giustizia, per eseguire compiti o risolvere problemi tipici dell'intelligenza umana e, dunque, anche in luogo di essa³⁰. Oltre all'anonimizzazione delle decisioni o allo spoglio dei nuovi fascicoli (per

²⁹ Si tratta di: «a) eseguire un compito procedurale limitato; b) [...] migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata; c) [...] rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non [...] finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana; o d) [...] eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'allegato III». Ne consegue che «l'impiego ausiliario in ambito giudiziario pur se “nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti” non va soggetto al regime dell'alto rischio» (così F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, in questa Rivista, 2024, p. 923, nota 5).

³⁰ Vedi S. Izzo, *Lineamenti di uno studio sui livelli di interazione tra tecnologie pensanti e giustizia civile*, op. cit., pp. 152 ss., la quale, sulle orme della dottrina nordamericana, distingue tra *Supportive Justice Technology*, *Replacement Justice Technology*

effettuarne la distribuzione all'interno dell'ufficio *ratione materiae*), si evoca, innanzi tutto, la possibilità di usare l'IA per migliorare la conoscenza della domanda di giustizia rivolta ad un ufficio giudiziario (flussi o nuovi filoni di contenzioso)³¹ nonché della giurisprudenza, vuoi nel senso di identificare precedenti utili ai fini della decisione (che saranno, comunque, scrutinati dal giudice)³² vuoi nel senso, almeno parzialmente diverso, di creare banche dati di giurisprudenza, articolate per materia e per sotto-temi, che enuncino la casistica e le soluzioni giuridiche date all'interno dell'ufficio tramite «*abstract* che riescano a contenere in modo sintetico sia il caso che il principio di diritto»³³. E se può essere letto sempre nell'ottica di ampliare la conoscenza della pregressa giurisprudenza l'uso dell'IA ai fini della limitazione (*rectius*: dell'auto-limitazione) della discrezionalità del giudice, in specie qualora si tratta di individuare soglie o parametri numerici³⁴, siamo senz'altro su un piano diverso quando si immagina l'IA come una sorta di informale consulente tecnico permanente a disposizione del giudice³⁵, anche con conseguente dilatazione della nozione di notorio ex art. 115 c.p.c.³⁶, ovvero quando si propone di avvalersi dell'IA per la ricostruzione dei fatti di causa, qualora essa «avvenga sulla base di indizi che, in precedenti casi, hanno già condotto a ritenere provato un fatto ignoto, rilevante per la decisione»³⁷.

Degna di nota l'idea di devolvere all'IA la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., con il commendevole intento di evitare che essa possa essere intesa come

e *Disruptive Justice Technology*; in tale ultimo uso (su cui vedi, in particolare, pp. 157 ss), «il sistema informatico esegue compiti o assolve problemi tipici dell'intelligenza umana, la quale viene per l'appunto sostituita da una artificiale».

³¹ C. CASTELLI, *L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia è inevitabile*, op. cit.; P. DEUMIER, *L'effetto dell'open data sulla giurisprudenza dei giudici di merito*, op. cit., p. 71.

³² P. DEUMIER, *L'effetto dell'open data sulla giurisprudenza dei giudici di merito*, op. cit., pp. 66 ss.

³³ C. CASTELLI, *Efficienza, qualità, tecnologia*, in C. CASTELLI – D. PIANA, *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2019, pp. 35 ss., 47 ss. (la citazione riportata nel testo è a p. 65).

³⁴ Ad es. il *quantum* della penalità ex art. 96, co. 4, c.p.c., la liquidazione del danno biologico secondo le c.d. tabelle milanesi, il tempo ragionevole per la riattivazione della parte notificante in caso di mancato perfezionamento del primo tentativo di notificazione (vedi V. CAPASSO, *Intelligenza artificiale e quantificazioni giurisprudenziali*, in AA. VV., *En faveur d'un procès civil artificiellement intelligent*, op. cit., pp. 86 ss.) ovvero l'importo degli alimenti o dell'assegno di mantenimento nelle cause di separazione e divorzio (vedi S. IZZO, *Lineamenti di uno studio sui livelli di interazione tra tecnologie pensanti e giustizia civile*, op. cit., p. 163). Similmente E. GABELLINI, *Algoritmi decisionali e processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, pp. 89-90 e A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 512.

³⁵ Vedi, seppure in senso nettamente critico rispetto a tale uso (ed anche per l'indicazione delle prime pronunce che, invece, vi fanno ricorso): F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, op. cit., pp. 923 ss.

³⁶ Per uno spunto in tal senso v., se ben si intende, G. DELLA PIETRA, *La vicinanza della prova e la prova "più prossima" che c'è: internet*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 1052; in senso nettamente contrario, F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, op. cit., pp. 925 ss.

³⁷ Così A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, op. cit., p. 512, sintetizzando efficacemente una proposta di J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., pp. 14 ss.

anticipazione di giudizio da parte del giudice e, quindi, lo renda meno imparziale agli occhi delle parti³⁸.

Si passa, poi, ad immaginare che l'IA possa supplire all'attività del giudice non solo «in segmenti del rito caratterizzati dalla necessità di compiere atti reiterativi, suscettibili di essere replicati in base a *standard* compilativi»³⁹ ma anche nella redazione della parte in fatto all'interno della sentenza⁴⁰ o nella «decisione di casi contraddistinti da fattispecie identiche/seriali»⁴¹. Non sarebbe, ancora, inconcepibile devolvere all'IA la valutazione, secondo griglie e criteri predefiniti, del rischio di insolvenza ai fini dell'emanazione di un provvedimento cautelare conservativo⁴², la decisione su molte eccezioni processuali (in quanto «automatizzabili»)⁴³, così come la verifica *in limine* dell'ammissibilità delle richieste istruttorie delle parti (che andrebbero formulate secondo le istruzioni "imposte" dal programma di IA)⁴⁴.

Infine, si è già molto autorevolmente sdoganata l'idea di una decisione integralmente robotica, il che, grazie all'IA generativa, ormai non è più fantascienza ed, anzi, è probabilmente il naturale approdo della c.d. giustizia predittiva⁴⁵: premesso che il diritto appartiene al pensiero calcolante, che richiede oggettività e impersonalità, e che la decisione è un prodotto dell'uomo, si è concluso che anche la decisione affidata al robot è un fenomeno che appartiene alla storia dell'uomo e come tale andrebbe, per così dire, laicamente considerata⁴⁶. Tutto bene, dunque?

³⁸ Vedi, ad esempio, A. PANARIELLO, *Se l'algoritmo non può decidere la lite, che almeno ne tenti la conciliazione: la proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. formulata dall'intelligenza artificiale*, in questa Rivista, 2021, p. 129; F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, op. cit., p. 925; S. RUSCIANO, *Minime in tema di intelligenza artificiale, processo civile e proposta conciliativa*, in AA. VV., *Intelligenza artificiale e processo. Un possibile ruolo nelle fasi iniziali e conclusive dell'accertamento*, a cura di V. Maffeo, A. Romano e P. Troncione, Torino, 2024, pp. 110 ss.

³⁹ G. LEGNINI, *Introduzione*, in AA. VV., *Decisione robotica*, op. cit., p. 11.

⁴⁰ Vedi, seppur con accenti dubitativi, C. CASTELLI, *L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia è inevitabile*, op. cit.

⁴¹ G. LEGNINI, *Introduzione*, in AA. VV., *Decisione robotica*, op. cit., p. 11; analogamente J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 12 s.

⁴² J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 53 s.; possibilista sul punto A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, op. cit., p. 512.

⁴³ J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 23, il quale menziona ad es. sia il difetto di capacità processuale dovuta alla minore età ovvero il difetto di rappresentanza di società di capitali o enti (visto che l'assenza di tali requisiti extra-formali «risulta direttamente dai dati riportati nei registri ufficiali») sia «le eccezioni di giudicato o di litispendenza», potendosi automatizzare «la valutazione del requisito di identità degli oggetti dei giudizi richiesto da tali eccezioni» (su quest'ultimo profilo l'autore si sofferma più diffusamente, in termini sostanzialmente analoghi, nelle pp. 109-110).

⁴⁴ J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 94.

⁴⁵ Così, criticamente, N. DALFINO, *Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività*, in *Foro it.*, 2018, V, c. 389.

⁴⁶ N. IRTI, *Il tessitore di Goethe (per la decisione robotica)*, op. cit., p. 21.

4. Una premessa necessaria: lineamenti essenziali dei sistemi di Intelligenza artificiale, in specie generativa (SIAG)

«L'estasi collettiva provocata dall'uso del termine, vago e di marketing, di "intelligenza artificiale" sembra aver perfettamente oscurato la realtà concreta della tecnologia alla base di quest'ultima moda. Infatti, l'apprendimento automatico (*machine learning*) e i suoi derivati sono solo un modo di creare dell'informazione, attribuendo un senso a una serie di dati sulla base di diversi e ben noti metodi statistici»⁴⁷. Queste affermazioni, provenienti da chi, alcuni anni orsono, ha partecipato all'elaborazione della *Carta etica europea per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nei relativi ambienti* ed ha, poi, continuato a riflettere sul medesimo tema⁴⁸, recano un monito al quale non si può restare indifferenti ed indirizzano gli ulteriori svolgimenti di queste riflessioni. In sintesi, interrogarsi sulla possibilità di sostituire il giudice-uomo nell'esecuzione di compiti e nella soluzione di problemi tipici dello *ius dicere* o, meglio ancora, capire come l'uso dell'IA può trasformare l'attività di *ius dicere*, implica, in via preliminare, la soluzione di un problema definitorio (cosa è l'IA) e, soprattutto, chiedersi come funziona questo strumento tecnologico⁴⁹. La risposta non può che essere qui sommaria e volta ad evidenziare alcune caratteristiche particolarmente rilevanti ai nostri fini. A partire dal secondo dopoguerra, la ricerca sull'IA si è incamminata lungo due sentieri diversi, che hanno conosciuto alterne fortune. Da una parte, un approccio simbolico/cognitivista ha prodotto i cosiddetti sistemi esperti: meccanismi automatizzati, che funzionano per effetto di una catena di istruzioni logiche designate da un programmatore. Dall'altra, nell'ambito di un approccio connettivista, si sono sviluppati sistemi di apprendimento automatico, i quali identificano induttivamente delle costanti attraverso l'esame di un insieme di dati; il

⁴⁷ Così Y. MENECEUR – C. BARBARO, *Intelligenza artificiale e memoria della giustizia: il grande malinteso*, in *Questione giustizia*, 16 maggio 2020.

⁴⁸ Y. MENECEUR, *L'intelligence artificielle en procès. Plaidoyer pour une réglementation internationale et européenne*, Bruxelles, 2020; ID., *IA générative et professionnels du droit. Comprendre et s'approprier de la langue des probables*, Parigi, 2024.

⁴⁹ Non si condivide, dunque, l'approccio di J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 3, per il quale «è ormai un dato di fatto che ci siamo abituati a vivere senza sapere come funziona la maggior parte di ciò che usiamo». Sembra, infatti, difficile confutare l'affermazione secondo cui «la tecnica non è mai neutra poiché, allo stesso tempo, essa riflette e conforma il contesto sociale, economico e politico in cui è stata concepita e trova applicazione» (così Y. MENECEUR, *IA générative et professionnels du droit*, op. cit., p. XVIII). In proposito, il giurista corre ovviamente il rischio di non cogliere con esattezza determinati profili, di non essere aggiornato rispetto agli ultimi ritrovati della tecnologia e financo di compiere grossolani errori di valutazione; per ridurre questo rischio, ci si è qui basati su alcuni studi meritoriamente condotti da giuristi che si sono affacciati su questo campo di indagine (Y. MENECEUR, *L'intelligence artificielle en procès*, op. cit., spec. pp. 19-91; ID., *IA générative et professionnels du droit*, op. cit., spec. pp. 5-49; C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, op. cit., spec. pp. 103-108, 158-163, 168-174, 180-193; Aa. Vv., *Research Handbook on Meaningful Human Control of Artificial Intelligence systems*, a cura di D. Abbink, D. Amoroso, L. Cavalcante Siebert, J. van den Hoven, G. Mecacci e Filippo Santoni de Sio, Cheltenham – Northampton, 2024, *passim*) nonché su alcune analisi specialistiche meno "indigeribili" per il profano, anche grazie allo scopo divulgativo ed al contesto interdisciplinare in cui sono presentate (A. CARCATERRA, *Machinae autonome e decisione robotica*, op. cit., pp. 33 ss.; M. DE FELICE, *Calcolabilità e probabilità. Per discutere di «incontrollabile soggettivismo della decisione»*, in Aa. Vv., *Calcolabilità giuridica*, op. cit., pp. 37 ss.; G. SARTOR – L. LAGIOIA, *Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto*, in Aa. Vv., *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, a cura di U. Ruffolo, Milano, 2020, pp. 63 ss.).

programmatore, cioè, guida la macchina attraverso un percorso di scoperta, in luogo da impartirgli istruzioni precise sul comportamento da tenere. L'incremento tanto dei dati a disposizione quanto della capacità di calcolo dei processori grafici ha decretato la fortuna del secondo approccio; tuttavia, i sistemi attualmente più evoluti sono, in buona sostanza, un ibrido dei due archetipi appena descritti.

Se il Regolamento UE n. 1689/2024 presenta una definizione abbastanza ampia di sistema di intelligenza artificiale⁵⁰, pare sufficiente soffermarsi in questa sede su quei sistemi apparentemente più interessanti ai fini di una (almeno parziale) sostituzione del giudice-uomo: i c.d. sistemi di IA generativa (SIAG)⁵¹, i quali si fondano sui cosiddetti *Large Language Models* (LLM), essenziali ad effettuare il necessario trattamento automatico del linguaggio.

Per la loro costruzione è necessaria, innanzi tutto, una grande quantità di dati. Per una IA specializzata nel settore legale, si può pensare essenzialmente a sentenze (di legittimità e/o merito), che costituiranno il fondamento delle “conoscenze” del sistema in questione.

Per operare su questi dati, è necessario che il linguaggio venga trasformato in un oggetto manipolabile informaticamente: le frasi dei testi vengono scomposte in pezzi (*chunks*) che a loro volta sono scomposti in *token*, unità di testo identificate da una sequenza numerica. Si passa, così, al *word embedding*: tramite algoritmi, questi *token* vengono collegati ad informazioni che qualificano la parola nell'ambito di diversi spazi semantici (dimensioni), il che genera vettori, sotto forma di una serie di coordinate numeriche. Si rende, in tal modo, possibile il trattamento vettoriale del linguaggio nell'ambito di reti neurali artificiali, che sono state perfezionate aggiungendovi meccanismi di attenzione, cioè criteri di ponderazione di ciascuno degli elementi trattati che aiutano il sistema a non “perdersi” nella miriade di informazioni ma a concentrarsi sui *token* più significativi nel contesto del trattamento.

Altra caratteristica essenziale dei LLM è data dal meccanismo di apprendimento. In via generale, si può affermare che in essi si combinano fasi di apprendimento supervisionato (il c.d. allenamento del sistema da parte del programmatore, eventualmente tramite meccanismi di ricompensa o punizione rispetto ai risultati ottenuti nel funzionamento del modello) e fasi di apprendimento automatico (*machine learning*) non supervisionato (la macchina scopre relazioni ricorrenti, cioè *patterns*, tra i vari dati trattati) o auto-supervisionato.

Se ben s'intende, dunque: a) questi sistemi di IA hanno pur sempre alla base una interrelazione tra informatica e statistica e generano testi attingendo dai testi immessi (in sede di creazione

⁵⁰ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 1 del Regolamento UE n. 1689/2024, per sistema di IA si intende un «sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

⁵¹ Nel quadro delle presenti riflessioni, l'acronimo non indica, dunque, genericamente i sistemi di IA che potrebbero essere utilizzati nell'amministrazione della giustizia, come, invece, nel già citato contributo di S. MERABET, *Giustizia e intelligenza artificiale: un tentativo di nomenclatura dei sistemi di intelligenza artificiale giudiziaria (SIAG)*. L'uso dell'acronimo SIAG qui seguito si ritrova, ad es., nelle opere di Y. Meneceur citate in nota 48.

e successiva utilizzazione del sistema stesso)⁵²; b) l'*output* del sistema è condizionato dal *data-setting*, dalla costruzione degli algoritmi, dall'allenamento del sistema e, più in generale, dai suoi meccanismi di apprendimento; c) dato l'apprendimento automatico che lo caratterizza, non sono facilmente intellegibili i meccanismi causali che conducono il sistema alla produzione di un determinato *output* (cosiddetto "effetto scatola nera", collegato al *deep learning*)⁵³, anche se su questo profilo vengono segnalati interessanti progressi⁵⁴.

5. Giudice e SIAG: confronto tra i rispettivi *modus operandi*

È giunto ora il momento di procedere ad un sintetico confronto tra le caratteristiche dello *iudex* umano e il *modus operandi* dei sistemi di IA generativa (SIAG).

Innanzitutto, se è vero che i SIAG generano contenuti partendo dai dati già disponibili, essi sono inidonei ad offrire una decisione a fronte delle lacune normative e della novità del caso. Si tratta, come osservato⁵⁵, del noto problema – teorizzato da Gödel – dell'arresto e dell'indecidibilità che si può verificare nei sistemi formali e chiusi. In tali circostanze il giudice è chiamato, di fatto, a individuare la *regola iuris* per il caso concreto tramite il meccanismo della *analogia legis* o *iuris*, derivandola, talvolta, dalle norme che positivizzano i diritti fondamentali ed, eventualmente, procedendo al loro bilanciamento⁵⁶.

Certo, si tratta di uno scenario statisticamente non ricorrente; nella generalità dei casi, si potrebbe obiettare, la decisione si ricava deduttivamente applicando la premessa maggiore (la norma di legge, che pone una fattispecie astratta) alla premessa minore (la fattispecie concreta), la decisione è il risultato della sussunzione del fatto nella norma.

⁵² In tal senso, agli autori cit. in nota 49, adde, E. GABELLINI, *Algoritmi decisionali e processo civile*, op. cit., p. 71; molto chiaramente, F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, op. cit., p. 924, il quale ritiene doveroso un approccio scettico a fronte della «risultanza del *Large Language Model* (LLM) che calcola in modo statisticamente prevalente la successione lessicale in frasi costruite in supposta corrispondenza di senso al c.d. *prompt*»; A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, pp. 401 e 403.

⁵³ L'affermazione che figura nel testo costituisce una costante degli studi sul tema: oltre agli autori cit. in nota 49 vedi, ad esempio, M. R. FERRARESE, *Presentazione all'edizione italiana*, op. cit., pp. 20-23; S. IZZO, *Lineamenti di uno studio sui livelli di interazione tra tecnologie pensanti e giustizia civile*, op. cit., pp. 164 s.; E. GABELLINI, *Algoritmi decisionali e processo civile*, op. cit., p. 86.

⁵⁴ Vedi C. CASTELLI, *L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia è inevitabile*, op. cit.: «Abbiamo a che fare con sistemi che non si limitano più a basarsi su sistemi esperti che fondandosi su regole seguono programmi specifici o sistemi di apprendimento automatico o che apprendono dai dati di addestramento e inferiscono regole per prevedere risultati specifici, ma con sistemi che combinano questi vantaggi, aggiungendo la capacità di rispondere al contesto e fornire spiegazioni sul processo decisionale» (enfasi aggiunta).

⁵⁵ C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, op. cit., pp. 169 ss. ma v. già. A. GARAPON – J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale*, op. cit., p. 72.

⁵⁶ Tralasciando, qui, ogni considerazione sulla legittimazione del giudice-funziario ad effettuare simile operazione (sul tema ci si è soffermati diffusamente in *"Sovrano impero delle leggi"*, *soggezione alla legge e ruolo del giudice*, spec. pp. 194-195, 205-215).

Ed allora – anche a voler trascurare ogni riserva circa la traducibilità del linguaggio in codici numerici, e cioè che questa non costituisca una riduzione eccessivamente semplificante – basta ricordare come, nella realtà fenomenica, fattispecie astratta e fattispecie concreta non esistono: esse vengono costruite dal giudice.

L'attività di costruzione della premessa maggiore era forse meno evidente nell'età della codificazione, ai cui albori ha trovato addirittura cittadinanza il divieto di interpretazione della legge: pretesa illusoria ed irrealistica, come rilevato già nel 1951 da Carnelutti⁵⁷, visto che le parole del legislatore non sono altro che simboli, sicché al «lavoro» di chi se ne è servito per far capire il proprio pensiero deve seguire il «lavoro» di chi se ne serve per conoscere il pensiero altrui.

Ad ogni buon conto, il mondo, la società, la vita del diritto sono molto cambiati in due secoli. Che vi sia una costruzione della premessa maggiore da parte del giudice è oggi assai più evidente: egli deve, infatti, mettere a sistema indici normativi provenienti da una pluralità di fonti che mutano costantemente nel tempo, deve risolvere le frequenti antinomie, porsi dubbi di legittimità costituzionale o circa il significato del (e la compatibilità del diritto nazionale con il) diritto euro-unitario. In questa attività di costruzione vi sono svariati coefficienti di valutatività, quando non di vera e propria discrezionalità, sempre più spesso derivanti dalla stessa conformazione del dato normativo (legislazione per principi, norme elastiche, clausole generali ecc.)⁵⁸. Insomma, il diritto assomiglia sempre meno ad un sistema formale e chiuso, risultando quindi empiricamente destituita di fondamento l'idea secondo cui le questioni di puro diritto siano definibili con certezza geometrica⁵⁹. Né è sufficiente – in senso contrario e, dunque, per eliminare ogni tasso di valutatività – invocare il vincolo del giudice al precedente, «perché per comprendere le ragioni dell'una o dell'altra opzione» nell'ambito del precedente «si dovrebbero conoscere gli atti e la storia dei singoli procedimenti in tutte le loro pieghe»⁶⁰ o, quantomeno, i fatti di causa quali fedelmente riportati in sentenza.

⁵⁷ F. CARNELUTTI, *Bilancio del positivismo giuridico* (in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1951, pp. 281 ss., poi) in *Id.*, *Discorsi intorno al diritto*, vol. II, Padova, 1953, pp. 243 ss., spec. pp. 249 s.

⁵⁸ Si tratta di rilievi assai diffusi. Per limitare i riferimenti alla sola dottrina processualcivilistica, vedi, tra gli altri, N. PICARDI, *La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, pp. 45 ss.; N. DALFINO, *Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività*, *op. cit.*, c. 387 s.; A. PROTO PISANI, *Brevi note in tema di regole e principi*, in *Foro it.*, 2015, V, c. 455 ss.; A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, spec. pp. 497 ss. Pare significativo che questi fattori vengano indicati dallo stesso M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, *op. cit.*, p. 85 ss. come ostacoli alla praticabilità della soluzione del giudice-automa.

⁵⁹ In tal senso, condivisibilmente, E. GABELLINI, *Algoritmi decisionali e processo civile*, *op. cit.*, p. 91.

⁶⁰ Così, per tutti, M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, *op. cit.*, p. 91, dal quale sono tratte le citazioni che precedono. Gli argomenti svolti dall'illustre autore sembrano di assoluto rilievo perché conseguono all'affermazione secondo cui «quello del giudice-automa [costituisce] un buon paradigma idealtipico da opporre alle egemoni dottrine dell'interpretazione che hanno legittimato l'arbitrio e il soggettivismo». Si comprende, così, la conclusione cui perviene: ritenuta impraticabile, come già accennato, la decisione robotica, Egli auspica piuttosto l'affermazione, tra i magistrati, di una cultura della giurisdizione che ne colga «la funzione servente rispetto alla legislazione (e quindi alla decisione democratica)». Ad analoghe conclusioni perviene, in sostanza, G. VERDE, *Giustizia, politica, democrazia*, *op. cit.*, pp. 76 s.

Anche con riguardo alla premessa minore vi è un'opera di costruzione da parte del giudice⁶¹. La premessa minore, invero, non è costituita dal dato grezzo del complesso dei fatti storici allegati dalle parti, è fatto trasformato da giudice in "caso" sulla base di ipotesi di qualificazione giuridica. In altre parole, il giudice sceglie i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma e «la norma [...] è un *prius* che il più delle volte ha ragione di emergere alla coscienza assieme al fatto»⁶².

Si comprende, allora, come la costruzione delle due premesse logiche della decisione sia il frutto di una costante e reciproca interazione, di un inestricabile impasto tra fatto e diritto⁶³, in un percorso di scoperta efficacemente descritto simbolicamente come circolo o spirale ermeneutica⁶⁴. Si può, certo, criticare – a fronte della soggezione del giudice alla legge *ex art.* 101, co. 2, Cost. e della necessità di conservarne l'indipendenza e l'imparzialità – l'idea che di questo percorso di scoperta possano far parte delle componenti assiologico/valutative metagiuridiche; resta, però, che i fatti orientano il giudice nella costruzione della *regula iuris*

⁶¹ A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, op. cit., p. 503 s.

⁶² Così M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, op. cit., p. 80. Ma v. anche N. IRTI, *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, op. cit., pp. 20 s.: «null'altro noi facciamo, come avvocati, se non *preparare il fatto alla sussunzione*, e avanzare progetti fra i quali il giudice sceglierà. Come avverte il grande Hegel [...], per il giudice "in quanto organo della legge, il caso preparato alla possibilità della sussunzione, cioè tratto fuori dalla sua apparente natura empirica, deve essere stato elevato a fatto conosciuto e a qualificazione universale". Non c'è immediata conoscenza del fatto, ma piuttosto un *riconoscere giuridico*, un ritrovare in esso le caratteristiche già fissate nello schema normativo».

⁶³ Nel senso che la separazione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto è «frutto di un'operazione chirurgica impossibile quasi quanto quella di chi volesse separare la carne dal sangue»: G. VERDE – F. AULETTA, *La nuova responsabilità del giudice e l'attuale sistema delle impugnazioni*, op. cit., p. 901.

⁶⁴ Il riferimento è, evidentemente, al contributo della filosofia ermeneutica alle teorie dell'interpretazione giuridica, che ha aiutato a mettere meglio a fuoco la genesi logica della sentenza civile (per richiamare il celebre saggio di Piero Calamandrei) rispetto al mero sillogismo (per un quadro d'insieme, nella dottrina italiana, F. VIOLA – G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 2004, *passim*; V. OMAGGIO – G. CARLIZZI, *Ermeneutica e interpretazione giuridica*, Torino, 2010, *passim*; G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, 3ª ed., Torino, 2022, *passim*). Più esattamente, anche muovendo dalla convinzione che il sillogismo costituisca il modello di ragionamento giudiziale costituzionalmente doveroso, gli approdi più recenti dell'ermeneutica giuridica evidenziano due aspetti fondamentali: «da un lato, il pensiero del giudicante non muove da una *tabula rasa*, bensì da un'ipotesi di soluzione del caso da decidere, da sottoporre a controllo secondo i comuni criteri interpretativi e probatori; dall'altro lato, tale movimento, come ogni altro movimento logico, lungi dallo svolgersi in modo lineare, ha una traiettoria circolare, anzi spiraliforme, consistendo nel continuo trapasso dalla dimensione del fatto a quella della norma, da cui deriva una comprensione sempre più elevata dell'uno e dell'altra» (così, molto efficacemente, G. CARLIZZI, *Riflessioni sull'accertamento dei fatti giuridici*, in *Diritto penale contemporaneo*, 29 gennaio 2014, p. 3). Del resto, già F. CARNELUTTI, *Nuove riflessioni sul giudizio giuridico*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, p. 93, osservava: «nella formazione processuale giudizio di fatto e giudizio di diritto procedono alternamente: un primo giudizio approssimativo sul fatto, richiamando all'esperto una fattispecie legale, provoca un giudizio altrettanto approssimativo sulla norma giuridica; a sua volta tal giudizio stimola un perfezionamento del giudizio sul fatto al fine di sapere con maggior precisione se nel fatto ricorrono i caratteri della fattispecie e così via fino a che, soddisfatta l'esigenza della precisione, sia possibile accertare la coincidenza o la divergenza tra fatto e fattispecie».

da applicare al caso concreto, che l'interpretazione è attivata dal bisogno di soluzione del caso concreto⁶⁵.

Ben diversa è la decisione generata dall'IA, anche se ci limitassimo soltanto ad immaginare che il sistema sia chiamato a risolvere la *quaestio iuris* e a generare il testo della sentenza sulla base delle interrogazioni formulate dal giudice, che abbia già selezionato e accertato i fatti⁶⁶: ne risulta, infatti, spezzata la spirale ermeneutica, l'interazione tra fatto e diritto nella costruzione delle premesse della decisione. Per non parlare dello scenario in cui sia il SIAG a generare ipotesi di sentenza sulla base del dato grezzo costituito da (l'esposizione de) i fatti di causa, così come emergenti dagli atti di parte, ovvero del contenuto di alcuni "campi" degli atti di parte⁶⁷.

6. Dubbi di compatibilità della decisione dei SIAG con il modello costituzionale dello *ius dicere*

Il problema, allora, non sta soltanto nel fatto che i SIAG producono «contenuti altamente verosimili ma non necessariamente veritieri», «il contenuto più probabile (nel senso della teoria della probabilità) in risposta ad una domanda» che, però, può risultare troppo generico o fallace, il che richiede costantemente una «supervisione umana esperta»⁶⁸. Più radicalmente, si può ritenere che la (anche parziale) sostituzione del giudice con i SIAG sia «contraria alla struttura dell'accertamento giudiziario che ci è consegnata dalla Costituzione»⁶⁹, al modello costituzionale dello *ius dicere*⁷⁰.

Per il combinato disposto degli artt. 101 e 102 Cost., la funzione giurisdizionale è esercitata, in nome del popolo⁷¹, da magistrati. Utilizzare i SIAG per tale attività implica, invece, accettare il

⁶⁵ In tal senso, sulla scorta degli approdi dell'ermeneutica giuridica, si possono richiamare, nell'analisi di temi diversi, L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, 2018, pp. 61 ss., spec. 91 nonché, più di recente e direttamente rilevante ai fini della presente analisi, C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, op. cit., pp. 113-136, 223-232, 241 nonché M. FERRARI, *Predizione algoritmica, intelligenza artificiale generativa e rischi di cristallizzazione dell'ermeneutica giurisprudenziale*, op. cit., c. 120 s.

⁶⁶ A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva*, op. cit., p. 401.

⁶⁷ Risuonano, qui, le parole di G. VERDE, *Sul potere giudiziale e sull'inganno dei concetti*, op. cit., p. 30, a fronte dell'ormai concreta possibilità per la quale «dovremo un domani assai prossimo connotare i nostri atti con un numero limitato di "key words"»: «tremo al pensiero che l'errore di tali indicazioni possa indirizzare la macchina per una via sbagliata e così influenzare una non corretta decisione».

⁶⁸ Così Y. MENECEUR, *IA générative et professionnels du droit*, op. cit., p. 23.

⁶⁹ Così S. IZZO, *Lineamenti di uno studio sui livelli di interazione tra tecnologie pensanti e giustizia civile*, op. cit., p. 175.

⁷⁰ Per tale conclusione v. anche F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, op. cit., pp. 922 s.; nel medesimo senso concorrono molti dei rilievi, dei quali si darà conto nel testo, formulati da A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva*, op. cit., pp. 404 ss., 413 ss.; E. GABELLINI, *Algoritmi decisionali e processo civile*, op. cit., pp. 78 ss.; M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, op. cit., p. 89 s.

⁷¹ Per F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, op. cit., p. 922, è dubbia «la legittimità costituzionale di qualsiasi applicazione di AI c.d. generativa alla giurisdizione (l'agire "in nome del popolo" implica infatti l'impiego del livello massimo di acquisizione razionale già attinto anche da alcuni dei suoi appartenenti)».

potere di terzi sul processo decisionale: chi ha effettuato il *data-setting* di partenza (e, dunque, scelto quali sentenze includervi), chi ha costruito gli algoritmi, chi ha allenato il sistema⁷². Si accetta, così, che sulla decisione abbiano un'influenza decisiva soggetti che non godono delle guarentigie della magistratura⁷³ o, magari, anche magistrati operativi presso un *provider* o un supervisore pubblico del SIAG utilizzato⁷⁴, che sarebbero, però, pur sempre diversi dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) cui dovrebbe spettare la decisione sulla domanda ad esso rivolta. A tal proposito non va, poi, dimenticato che nel nostro ordinamento al giudice è fatto divieto di affidare indebitamente ad altri «attività rientranti nei propri compiti»⁷⁵.

Il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101, co. 1, Cost.), dovendo ovviamente tener conto dell'interpretazione della legge fornita, *in primis*, dalla Corte di cassazione. I SIAG, invece, generano testo partendo dal testo delle decisioni già rese e “caricate” nel sistema. Quel testo, peraltro, andrebbe a sua volta ad alimentare il sistema, cristallizzando la giurisprudenza⁷⁶.

Nell'interazione col SIAG, viene fortemente ridimensionato il ruolo del contraddittorio *in iure*, nel dialogo tra parti e giudice, non solo perché il sistema è insensibile alla persuasione argomentativa ma anche (e soprattutto) perché le deduzioni logico-giuridiche dell'avvocato non dovrebbero aver incidenza su una decisione che è il risultato di ricorrenze statistiche in grandi gruppi di sentenze. Di conseguenza, lo stesso ruolo delle impugnazioni, e quindi il controllo della decisione nei vari gradi di giudizio, risulterebbe fortemente ridimensionato, dovendosi limitare alla deduzione e valutazione di fatti nuovi: *l'error iuris*, la cui denunciabilità in Cassazione è oggetto di espressa garanzia nell'art. 111, co. 7°, Cost., sarebbe, infatti, sempre da ricondursi ad un errore nel procedimento di generazione del testo della decisione e, quindi, nel funzionamento del SIAG. «Quando sarà ammessa l'utilizzazione di un determinato programma, discutere i suoi risultati sarà difficile come oggi sarebbe difficile contestare il conteggio dei numeri di caratteri senza spazio operato da un programma di videoscrittura»⁷⁷.

⁷² Molto nettamente sul punto Y. MENECEUR, *IA générative et professionnels du droit*, op. cit., p. 49; C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, op. cit., pp. 192-194.

⁷³ J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 112, lo ammette candidamente: «sarà essenziale curare con attenzione il reclutamento di questi tecnici, scegliendo le persone che sono ideologicamente orientate alla difesa dei valori democratici. Tuttavia, a persone, che non saranno giudici, sarà molto più semplice sottoporre alcuni test prima delle assunzioni, test che, invece, vengono fortemente osteggiati dai giudici di molti paesi».

⁷⁴ Nel senso che occorra costruire «una nuova *governance* efficiente e partecipata, con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali

Interessati», creando presso il Ministero della Giustizia un'Agenzia con un Consiglio di Amministrazione nominato di concerto dal Ministero e dal C.S.M. e sentito il C.N.F. che possa garantire agilità e stipendi adeguati e concorrenziali con dipendenti capaci e fidelizzati: C. CASTELLI, *L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia è inevitabile*, op. cit.

⁷⁵ Costituendo tale condotta illecito disciplinare: art. 2, co. 2, d.lgs. 109/2006. Al giudice è, dunque, fatto divieto di consulenza tecnica in materia giuridica (F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile*, 3ª ed., Bologna, 2023, p. 180).

⁷⁶ Vedi, M. FERRARI, *Predizione algoritmica, intelligenza artificiale generativa e rischi di cristallizzazione dell'ermeneutica giurisprudenziale*, op. cit., c. 120.

⁷⁷ J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 92.

La garanzia costituzionale della motivazione della sentenza comporta che il giudice spieghi il percorso logico della decisione. Il giudice che si limiti a far propria la decisione prodotta dal SIAG potrà, al più, riferire il percorso informatico seguito dal sistema nella generazione del testo, nella misura in cui questo sia accessibile e comprensibile da parte di chi non è un tecnico informatico. In proposito, si è molto recentemente ribadito che l'uso dei SIAG è «sconsigliato se l'utilizzatore desidera disporre di una spiegazione o di una giustificazione del procedimento di produzione del contenuto»⁷⁸. Peraltro, la motivazione servirebbe essenzialmente per rilevare il vizio del procedimento di produzione del contenuto; una volta raggiunto un certo consenso sull'affidabilità del SIAG – si conclude – se ne potrebbe pure fare a meno⁷⁹.

Questo modello costituzionale dello *ius dicere* – è stato giustamente sottolineato – vale per la tutela giurisdizionale di tutti i diritti e per tutte le controversie: anche per quelle «semplici dal punto di vista dell'istruttoria, seriali» o di modesto valore economico, sicché neanche per esse la Costituzione pare consentire «l'innesto sostitutivo»⁸⁰.

In proposito si può aggiungere che il carattere semplice o seriale di una controversia non può essere stabilito *a priori*: esso emerge a seguito dell'esame del fascicolo da parte del giudice. A questo punto, risolta la *quaestio facti*, nulla vieta che il giudice faccia ricorso, nella redazione della decisione, ad una motivazione standardizzata, cioè alla motivazione che ha utilizzato in altre controversie dello stesso tipo ed è conservata in un *data-base* di paragrafi e brani standard, aggiungendovi eventualmente lievi modifiche o integrazioni necessarie alla luce delle deviazioni del caso concreto dal tipo o, comunque, delle difese svolte dalle parti. E allora si può, forse, anche ammettere l'uso di strumenti informatici al fine di agevolare l'inserimento automatico di questi brani di motivazione “preconfezionata” nel corpo della decisione che il giudice va redigendo.

Ben diverso, però, è immaginare che, la motivazione sia generata dal SIAG, il quale «non fa che assemblare delle catene di parole legate da probabilità senza alcun altro tipo di considerazione»⁸¹, o, peggio ancora, che il SIAG proponga il testo della decisione davanti a determinati indici testuali emergenti dagli atti di parte.

7. Automation bias, limiti del controllo umano ed altri profili dubbi: per il divieto o la minimizzazione dell'uso dei SIAG nell'amministrazione della giustizia.

Le tinte del quadro fin qui delineato potrebbero, forse, apparire troppo fosche. Si potrebbe obiettare, infatti, che pochi auspicano davvero l'integrale sostituzione del giudice con i SIAG, neanche limitatamente alla soluzione della *quaestio iuris* ed alla successiva redazione della

⁷⁸ Y. MENECEUR, *IA générative et professionnels du droit*, op. cit., p. 90 ; analogamente C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, op. cit., pp. 218, 249.

⁷⁹ J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 108.

⁸⁰ Così S. IZZO, *Lineamenti di uno studio sui livelli di interazione tra tecnologie pensanti e giustizia civile*, op. cit., p. 175.

⁸¹ Y. MENECEUR, *IA générative et professionnels du droit*, op. cit., p. 24.

decisione: si tratterebbe solo di un'ipotesi di decisione, che il giudice potrebbe pur sempre non condividere e, quindi, rifiutare o emendare, sostituendovi in sostanza la propria decisione. A tale argomentare è facile obiettare che la decisione già redatta da parte del SIAG avrebbe un'inevitabile efficacia performativa sul giudice, ancora superiore rispetto a quella già individuata nei cosiddetti sistemi di giustizia predittiva⁸². Per deviare da quella soluzione, dissociandosi da un SIAG ritenuto affidabile dal decisore pubblico, il giudice dovrebbe, infatti, compiere almeno in parte il percorso di scoperta, ai fini della costruzione della premessa maggiore e della premessa minore della decisione, effettuando autonomamente la ricerca giurisprudenziale. La ricerca empirica, si è osservato, suggerisce che «l'uomo ha difficoltà nel valutare adeguatamente la qualità dell'*output* generato dall'algoritmo»; anche se gli è espressamente prescritto di effettuare tale valutazione, «l' "*automation bias*" è difficile, se non impossibile da evitare, in specie se si ha poco tempo a disposizione»⁸³. «Ogni giudice si abituerà alla comodità ed è abbastanza probabile che nel tempo, e man mano che l'intelligenza artificiale migliori il suo funzionamento, il giudice accetti la proposta data dall'algoritmo [...] confidando esclusivamente sull'efficacia del suo uso e avvantaggiandosi del fatto di non aver neppure bisogno di motivare»⁸⁴.

Non solo non paiono, quindi, superati i molteplici dubbi di costituzionalità sopra delineati ma altri dubbi si affacciano: visto il problema dell'opacità (che si aggrava per chi non è un esperto di informatica) del processo di produzione dell'*output* da parte del SIAG e il c.d. *automation bias*, come va inteso e come può concretamente realizzarsi il controllo umano del giudice sul SIAG⁸⁵? Come assicurare che le parti siano edotte dell'eventuale uso dei SIAG da parte del

⁸² L'effetto performativo di questi sistemi (cioè, la tendenza a seguire la previsione di decisione, che diventa così profezia che si auto-avvera) è unanimemente riconosciuto (tra gli altri vedi, diffusamente, C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, op. cit., pp. 208-220; MERABET, *Giustizia e intelligenza artificiale: un tentativo di nomenclatura dei sistemi di intelligenza artificiale giudiziaria (SIAG)*, op. cit., p. 25-27). Con l'uso dei SIAG vi è, probabilmente, una spinta ancora maggiore, perché il giudice avrebbe davanti già la bozza di sentenza.

⁸³ Così J. BECK – T. BURRI, *From "human control" in international law to "human oversight" in the new EU act on artificial intelligence*, in AA. VV., *Research Handbook on Meaningful Human Control of Artificial Intelligence systems*, a cura di D. Abbink, D. Amoroso, L. Cavalcante Siebert, J. van den Hoven, G. Mecacci e Filippo Santoni, de Sio, Cheltenham – Northampton, 2024, pp. 109 s.

⁸⁴ In questi termini J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, op. cit., p. 112, riconoscendo come «il possibile scenario che si prospetta può certamente essere terribile». Come dovrebbe essere ormai facilmente intuibile a questo punto della trattazione, i rimedi immaginati da questo Autore, cioè l'attenzione nel reclutamento degli sviluppatori dei sistemi di IA ed il controllo esterno del loro funzionamento, da parte di un organismo indipendente (ma non di magistrati), non paiono, però, sufficienti e, comunque, rispettosi delle garanzie costituzionali (ed internazionali) relative alla giurisdizione ed al processo.

⁸⁵ Vedi i dubbi di S. Izzo, *Lineamenti di uno studio sui livelli di interazione tra tecnologie pensanti e giustizia civile*, op. cit., p. 171.

A tal proposito basti ricordare in che termini è declinato, dalla Carta etica sull'IA della CEPEJ, il principio dell'*under user control*: «L'utilizzo di strumenti e servizi di intelligenza artificiale deve rafforzare e non limitare l'autonomia dell'utilizzatore. I professionisti della giustizia dovrebbero essere in grado, in qualsiasi momento, di rivedere le decisioni giudiziarie e i dati utilizzati per produrre un risultato e continuare ad avere la possibilità di non essere necessariamente vincolati a esso alla luce delle caratteristiche specifiche di tale caso concreto [...]». Generalmente parlando, quando è attuato un sistema informativo

giudice, in nome del principio di lealtà digitale⁸⁶? E basta la possibilità di controllo umano e il rispetto del principio di trasparenza e lealtà digitale per ritenere valida la sentenza generata da un SIAG e fatta propria dal giudice?

Finché questi dubbi non troveranno una risposta davvero convincente, l'ingresso dei SIAG nel santuario dello *ius dicere* (cioè nell'attività di giudizio, non tanto nei luoghi fisici dell'esercizio della giurisdizione) dovrebbe essere bandito⁸⁷. E ciò non perché si vogliano difendere le

basato sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere previsti *programmi di alfabetizzazione informatica, destinati agli utilizzatori*, e dibattiti che coinvolgano i professionisti della giustizia» (enfasi aggiunte).

Per l'art. 14 Regolamento UE n. 1689/2024 (su cui J. BECK – T. BURRI, *From “human control” in international law to “human oversight” in the new EU act on artificial intelligence*, op. cit., pp. 104 ss.) «le persone fisiche alle quali è affidata la sorveglianza umana abbiano la possibilità, ove opportuno e proporzionato, di: a) comprendere correttamente le capacità e i limiti pertinenti del sistema di IA ad alto rischio ed essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, anche al fine di individuare e affrontare anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese; b) restare consapevole della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'output prodotto da un sistema di IA ad alto rischio («distorsione dell'automazione»), in particolare in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio utilizzati per fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese da persone fisiche; c) interpretare correttamente l'output del sistema di IA ad alto rischio, tenendo conto ad esempio degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili; d) decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di IA ad alto rischio; e) intervenire sul funzionamento del sistema di IA ad alto rischio o interrompere il sistema mediante un pulsante di «arresto» o una procedura analoga che consenta al sistema di arrestarsi in condizioni di sicurezza». Tralasciando l'ultima tipologia di intervento (che non sembra affatto pertinente per il tema di cui ci si occupa), la supervisione si sostanzia nel richiamo alla consapevolezza dell'*automation bias*, nella verifica di corretto funzionamento del sistema (che, però, deve fare i conti con la possibile opacità dello stesso) e nella possibilità di decidere diversamente (o, più radicalmente, non fare uso del sistema).

⁸⁶ Per A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva*, op. cit., p. 406 s., «una applicazione effettiva ed attuale del principio costituzionale di difesa dei diritti, richiede che ogniqualvolta un soggetto [...] impieghi un dispositivo di Intelligenza Artificiale per prendere decisioni suscettibili di interferire con un diritto o interesse, chiunque subisce tale decisione ha il diritto: a) di sapere se nella decisione è stato utilizzato uno strumento tecnologico»; va quindi affermato, conclude l'Autore, un «principio di “trasparenza” ovvero, in maniera più appropriata, di “lealtà digitale”». A fondamento positivo di tale principio vengono richiamati l'art. 13 del Regolamento UE n. 279/2016 (c.d. Regolamento GDPR) e (l'art. 52 del progetto di AI Act, poi confluito nel) l'art. 50 Regolamento UE n. 1689/2024. Nei termini appena delineati, il principio di lealtà digitale figurava già nella Carta etica sull'IA della CEPEJ, come aspetto del principio *under user control* (vedi la nota precedente) e trova addentellati nell'art. 15, par. 2, della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'IA, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, firmata il 5 settembre 2024 a Vilnius (Lituania).

⁸⁷ Studiosi di altre discipline valutino se ciò sarebbe compatibile con il Regolamento n. 1689/2024, che per il suo art. 113 avrà un'applicazione scaglionata nel tempo, per blocchi di disposizioni. Qui ci si limita a segnalare che la citata Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'IA, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto prevede espressamente la possibilità che gli Stati contraenti decidano una moratoria rispetto a determinati usi dei sistemi di IA, qualora essi considerino che «ces utilisations sont incompatibles avec le respect des droits de l'homme, le fonctionnement de la démocratie ou l'État de droit». Questa disposizione va letta anche alla luce dell'art. 5 della stessa Convenzione quadro, rubricato «Integrità del processo democratico e rispetto dello Stato di diritto»: «Chaque Partie adopte ou maintient des mesures visant à garantir que les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas utilisés pour porter atteinte à l'intégrité, à l'indépendance et à l'efficacité des institutions et processus démocratiques, y compris au principe de la séparation des pouvoirs, au respect de l'indépendance de la justice et à l'accès à la justice» (enfasi aggiunta). Degno di nota, in proposito, l'art. 14 Disegno di legge n. 1146, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale»: «I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e

prerogative (o i privilegi) dei sacerdoti ma perché i soggetti dell'ordinamento hanno diritto di entrare nel santuario e vederne conservata l'architettura.

Delle caratteristiche dei SIAG e dei dubbi sopra riassunti dovrebbe, poi, tenersi conto a proposito degli altri e possibili usi nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, dei quali pure si è presentato un breve campionario⁸⁸. In un'ottica di minimizzazione e proporzionalità, si dovrebbe valutare analiticamente, per ciascuno di essi, se gli auspicati risultati in punto di efficienza non siano conseguibili – a costi minori, in maniera più accurata, con minori rischi per i diritti delle persone e minore impatto ambientale⁸⁹ – con un elevato livello di digitalizzazione ed informatizzazione, unitamente ad una sufficiente dotazione di personale⁹⁰.

Francesco De Santis di Nicola

Associato dell'Università degli studi di Napoli Federico II

dottrinale [...]. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento».

⁸⁸ *Retro*, par. 3.

⁸⁹ Il fatto che i sistemi di IA siano enormemente energivori e, più in generale, la loro marcata *carbon footprint* emergono raramente nel dibattito (vedi G. TAMBURRINI, *The heuristics gap in AI ethics: Impact on green AI policies and beyond*, in *Journal of Responsible Technology* 21 (2025) 100104).

⁹⁰ Y. MENECEUR, *L'intelligence artificielle en procès*, op. cit., p. 387 ; ID, *IA générative et professionnels du droit*, op. cit., pp. 51 ss. Il fatto che questa posizione sia sostenuta decisamente da un chiaro esperto di esperto di SIAG induce a ritenere che essa non possa essere snobbata come espressione di mero conservatorismo, "tecno-catastrofismo" o "luddismo" (atteggiamenti che da più parti si invita ad evitare nell'approcciarsi all'IA: vedi, ad es., A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva*, op. cit., p. 421).